

# La madre di minori non evita l'arresto

## Corte Ue

### Caso sollevato dall'Italia A determinate condizioni però la consegna va rifiutata

Il mandato di arresto europeo deve essere eseguito anche quando la persona ricercata è madre di minori in tenera età con lei conviventi. Infatti, tenuto conto del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, esiste una presunzione di adeguatezza delle condizioni di detenzione anche in questa situazione, estremamente delicata. A questa conclusione è approdata la Corte di giustizia europea nella sentenza, depositata ieri, nel caso C-261/22.

A chiamare in causa i giudici euro-

pei era stata la Corte di cassazione davanti al caso di una donna condannata in Belgio, dopo un procedimento svoltosi in sua assenza, a una pena di cinque anni di reclusione per reati di tratta di esseri umani e di agevolazione dell'immigrazione clandestina. Alcuni mesi dopo, la donna è stata fermata a Bologna, al momento del suo arresto, era incinta e in compagnia di un figlio di quasi tre anni. Il giudice italiano incaricato dell'esecuzione del mandato d'arresto spiccato dall'autorità belga non ha ottenuto informazioni sulle modalità di esecuzione, in Belgio, di una pena a carico di madri conviventi con figli minorenni. Di conseguenza ha rifiutato la consegna, malgrado nella decisione quadro sul mandato d'arresto questa non sia considerata causa di mancata esecuzione.

Ora la Corte ricorda che la decisione quadro non prevede che l'autorità

giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo per il solo fatto che la persona che ne è sia madre di minori anche molto piccoli e con lei conviventi. «Tenuto conto del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - affermano i giudici europei -, sussiste, infatti, una presunzione secondo la quale le condizioni di detenzione di una madre di tali minori e l'organizzazione della cura di questi ultimi nello Stato membro emittente siano adeguate a tale situazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in ambiente carcerario oppure nell'ambito di modalità alternative che permettano il mantenimento della madre a disposizione delle autorità giudiziarie di tale Stato membro oppure il collocamento di detti minori al di fuori di tale ambiente».

Nel richiamare gli obblighi di ri-

spondere alle richieste di chiarimenti da parte dello Stato che ha emesso il mandato, la sentenza ricorda che la consegna della persona interessata può tuttavia essere rifiutata, in via eccezionale, quando esistono elementi in grado di dimostrare:

- l'esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell'interesse superiore dei suoi figli minori, a causa di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente del mandato d'arresto;
- l'esistenza di motivi seri e provati per ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrono questo rischio a causa di tali condizioni.

—G. Ne.